

Sentenza n. 255 del 6 luglio 2007

Materia: porti e aeroporti civili - Governo del territorio

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 114, 117 e 118 della Costituzione. Lesione delle competenze legislative e amministrative regionali. Dedotto dal ricorrente contrasto con il principio di leale collaborazione articolo 117 Costituzione, quarto e sesto comma

Ricorrenti: Regione Emilia-Romagna

Oggetto: nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna (MINFRTRA/DINFR/34) del 3 aprile 2006 avente ad oggetto: “Porto di Cattolica – Collaudo nuova darsena turistica interna – prima riunione Commissione di vigilanza e collaudo ex art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 509/97”

Esito: fondatezza del ricorso ed annullamento della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Estensore: Domenico Ferraro

La Regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna (MINFRTRA/DINFR/34), datata 3 aprile 2006, indirizzata alla Capitaneria di porto di Rimini e trasmessa, per conoscenza, al Comune di Cattolica, in data 8 aprile 2006, avente ad oggetto “Porto di Cattolica – Collaudo nuova darsena turistica interna – prima riunione Commissione di vigilanza e collaudo ex art. 8, comma 2, D.P.R. n. 509/97”. Secondo la Regione Emilia Romagna la procedura attuata dal Comune di Cattolica, in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative ad esso attribuite, doveva ritenersi illegittima per incompetenza dell'Ente locale ed inoltre ha dedotto che il suddetto atto sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali di cui agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, in relazione al riparto di competenze amministrative delineato dall'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), nonché del principio di leale collaborazione. Secondo la Regione Emilia-Romagna le

violazioni sarebbero ancora più evidenti ed accentuate a seguito delle modificazioni al Titolo V della parte II della Costituzione. La materia dei "porti ed aeroporti civili", sono assegnate nell'ambito della competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione limitando così l'intervento del legislatore statale alla sola fissazione dei principi fondamentali, che non comprenderebbero l'attribuzione di competenze amministrative. L'atto impugnato si porrebbe, peraltro, già in contrasto con il riparto delle competenze amministrative attuato dall'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, come modificato dall'art. 9 della legge n. 88 del 2001, laddove lo stesso prevede che sono conferite alle Regioni le funzioni amministrative inerenti "al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia". Infine, la nota ministeriale impugnata avrebbe anche violato il principio di leale collaborazione, poiché nel corso degli anni non sarebbe mai stata sollevata nell'ambito della Regione Emilia-Romagna, alcuna contestazione in ordine all'esercizio di tali funzioni amministrative da parte dei Comuni. La Regione Emilia-Romagna si duole del fatto che la nota ministeriale impugnata abbia rivendicato alla competenza amministrativa della Capitaneria di porto di Rimini gli adempimenti relativi al rilascio delle concessioni demaniali nell'ambito del porto di Cattolica. Secondo la Corte, la nota ministeriale impugnata, inviata per conoscenza al Comune di Cattolica, contiene una chiara manifestazione di volontà dello Stato di affermare la propria competenza nel settore in esame e di negare quella regionale e pertanto, viene riconosciuto nel giudizio un rilievo concernente questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, quali risulta dal nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. Secondo la Corte il ricorso è fondato in quanto l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'atto impugnato e pur in presenza di un nuovo riparto di attribuzioni di competenza quale delineato dalla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, ha inteso attrarre nella competenza statale il porto di Cattolica, in quanto – in mancanza del provvedimento previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) di classificazione formale dei porti – risultava ancora inserito nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995. L'appartenenza alla categoria dei "porti turistici" del suddetto porto sarebbe – secondo l'Avvocatura dello Stato – solo affermata, ma non provata, dalla Regione.

La Corte ricorda inoltre che con due sentenze, la n. 89 e 90 del 2006 aveva già chiarito che il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al predetto d.P.C.m. non conferisce a questo ultimo "efficacia legislativa", né è atto a "sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia". Ed ha, altresì, chiarito come: "In altri termini il richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a definire per relationem la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente

nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista”.

La conclusione a cui perviene la Corte è che, in buona sostanza, il nuovo assetto delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del porto di Cattolica nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative.

La Corte dichiara non fondata la tesi dell'Avvocatura dello Stato, che ritiene solo affermata ma non provata, la pretesa di inserire il porto di Cattolica nell'ambito dei “porti turistici” ed a prova di quanto sostenuto cita il Protocollo d'intesa del 21 dicembre 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna in ordine alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995. Tale atto di intesa induce a ritenere il suddetto porto incluso tra “i rimanenti” che si intendono “rebus sic stantibus, di rilevanza economica regionale o interregionale ai fini del riparto di competenze sia in materia di gestione del demanio marittimo che delle opere pubbliche nei porti”.

L'inserimento del porto di Cattolica nel sopra citato d.P.C.m. del 21 dicembre 1995, non può, conclusivamente, assumere rilievo ai fini del riparto delle funzioni amministrative, in quanto la sua caratterizzazione lo fa rientrare nella materia “turismo” che è attualmente di competenza legislativa residuale delle Regioni, con attribuzioni delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione. Infine resta assorbita la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione.

La Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, dichiara che non spetta allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale del porto di Cattolica. Pertanto, viene disposto l'annullamento della nota dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, datata 3 aprile 2006, indirizzata alla Capitaneria di porto di Rimini e avente ad oggetto “Porto di Cattolica – Collaudo nuova darsena turistica interna – prima riunione Commissione di vigilanza e collaudo ex art. 8, comma 2, D.P.R. n. 509/97”.